

COMUNE di *MONTAGANO*
(*Provincia di Campobasso*)

*Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 56 del 30.10.2012*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI

I N D I C E

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Inquadramento normativo
Art. 2	Adozione dell'istituto dell'accertamento con adesione
Art. 3	Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 4	Effetti della definizione
Art. 5	Ufficio competente e responsabile del procedimento
<i>PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE</i>	
Art. 6	Attivazione del procedimento per la definizione
Art. 7	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
Art. 8	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 9	Invito a comparire per definire l'accertamento
Art. 10	Definizione dell'accertamento con adesione
Art. 11	Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione
<i>SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE</i>	
Art. 12	Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	
Art. 13	Avvertenze
Art. 14	Decorrenza e validità

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

Inquadramento normativo

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997, allo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e di favorire la limitazione del ricorso al contenzioso.

2. Le procedure deflative del contenzioso sono promosse attraverso l'adozione degli istituti che favoriscono la riduzione delle sanzioni ai livelli minimi consentiti, in applicazione delle norme specifiche in materia di accertamento dei tributi locali e, in particolare, in applicazione del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009), dal d.lgs. n. 471/1997, dal D.lgs. n. 472/1997 dal d.lgs. n. 473/1997, e dalla legge n. 220/2010.

Art. 2

Adozione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Montagano per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale strumento di prevenzione e limitazione del contenzioso, adotta nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi locali può essere definito mediante il procedimento di accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative. In particolare, il procedimento è applicabile solo per i seguenti casi:

- a) Imposta Comunale sugli Immobili, in materia di definizione del valore delle aree edificabili;
- b) Imposta Municipale Propria in materia di definizione del valore delle aree edificabili;

- c) Tassa rifiuti solidi urbani, limitatamente alle superfici che producono rifiuti urbani o rifiuti speciali ed alla eventuale verifica del diritto ad ottenere agevolazioni tariffarie configurate nel Regolamento Tarsu;
 - d) Tutte le altre fattispecie in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative.
2. Il procedimento di definizione non si applica:
- a) Nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
 - b) Nei casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - c) Nei casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
3. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti o documenti, oppure l'invio di questionari non rientra nelle fattispecie gestibili con accertamento con adesione.
4. In sede di definizione del tributo l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora un atto di accertamento emesso dal comune presenti errori nella quantificazione del tributo o delle sanzioni, oppure errori rispetto al soggetto di imposta, prima di aprire la procedura di accertamento con adesione l'Ufficio competente ha il potere-dovere di rimuovere gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi attraverso l'esercizio dell'autotutela.
6. Al fine di agevolare le attività di definizione dei tributi di cui al presente Regolamento possono essere emanate dagli uffici competenti eventuali direttive di indirizzo e coordinamento.

Art. 4

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data della definizione con adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Il perfezionamento della definizione comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento e degli atti di controllo precedentemente posti in essere dall'ufficio ed oggetto della procedura con adesione. Il perfezionamento della definizione si concretizza con il verbale sottoscritto tra le parti e con la eventuale emissione di un nuovo atto rettificato (ove siano state stabilite modifiche), oppure con la conferma dell'atto originario. Le proposte dell'ufficio vengono riportate nel verbale finale ed esse possono essere accettate o respinte dal contribuente.
4. Qualora le conclusioni dell'ufficio producano una rettifica dell'atto di accertamento, l'ufficio consegna (o notifica) al contribuente il nuovo atto che sostituisce a tutti gli effetti l'atto originario. Questo nuovo atto sarà sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o suo delegato per accettazione.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione del tributo dovuto, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, che comporti il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. È fatta salva la facoltà dei coobbligati di contestare la definizione dei tributi entro i termini ordinariamente previsti per i ricorsi dalle norme di legge e dai Regolamenti comunali.

Art. 5

Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio preposto alla gestione del tributo, in persona del Funzionario designato.

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 6

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato sia su iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, sia su istanza del contribuente.

Art. 7

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. La procedura dell'accertamento con adesione deve essere formalizzata con chiarezza dal Comune, manifestando la volontà dell'ente di ricorrervi e avvisando contestualmente il contribuente delle modalità e delle conseguenze del procedimento che si intende seguire.

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione della definizione con il contribuente, dopo aver predisposto l'atto di accertamento, ma prima della sua notifica, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata A. R., notifica tramite messi comunali, posta elettronica certificata, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Non costituiscono invito ai sensi del precedente comma le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti in quanto non rientrano nelle fattispecie gestibili attraverso l'accertamento con adesione disciplinate all'articolo 2.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad una revisione della pretesa tributaria del Comune.

Art. 8

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso di accertamento. L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R., o altre procedure telematiche con valore legale.

2. L'istanza deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.

3. Il procedimento non può essere attivato qualora l'avviso di accertamento sia stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo. Parimenti, non è consentito il procedimento qualora sia stato già presentato ricorso alla commissione tributaria.

4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
5. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio, senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
6. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o con procedura telematica formula al contribuente l'invito a comparire.
7. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza dandone comunicazione al contribuente per iscritto o con procedura telematica e invitando lo stesso a regolarizzare il proprio debito.

Art. 9

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. Nei casi in cui l'ufficio ravvisa i presupposti per la definizione dell'accertamento con adesione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza ne dà comunicazione al contribuente, con una delle seguenti modalità:
 - a) qualora non siano necessari chiarimenti o approfondimenti, formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza ricevuta, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi o informazioni.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'avvenuta impossibilità per cause di forza maggiore.
3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. L'eventuale proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta l'automatica rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione attraverso formale comunicazione all'ufficio.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo della procedura, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 10

Definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione contiene le proposte avanzate dall'ufficio in esito del contraddittorio con il contribuente e/o dell'istruttoria. Le proposte vengono raccolte in un verbale che verrà sottoscritto tra le parti.

2. Qualora la definizione si concluda con modifiche all'atto originario, l'ufficio emette un nuovo atto rettificato, che sostituisce a tutti gli effetti l'atto originario.

3. Qualora non vi siano modifiche, rimane valido l'atto originario.

4. Il verbale e l'eventuale atto di accertamento rettificato vengono sottoscritti dal Responsabile dell'ufficio e dal contribuente o da un suo procuratore.

5. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute.

6. Ove le conclusioni dell'ufficio non siano accettate dal contribuente, quest'ultimo annoterà sul verbale e sull'eventuale nuovo atto rettificato il suo parere contrario prima di apporvi la firma. In tal caso il procedimento si considera concluso con esito negativo.

7. Qualora il contribuente non partecipi alla definizione degli atti che chiudono il procedimento, per sua assenza, o perché il provvedimento di chiusura è adottato d'ufficio, gli atti definitivi prodotti vengono notificati al contribuente a mezzo di raccomandata A.R., notifica tramite messi comunali, posta elettronica certificata.

Art. 11

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta.

2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo;

3. Il versamento dell'intero importo dovuto per effetto della definizione o della prima rata in caso di pagamento rateale deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

4. Ai contribuenti possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) non sia proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente.

c) durata massima:

- 12 mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale, per importi eccedenti euro 250,00 e fino a euro 2.499,00;

- superiore a 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale, per importi eccedenti euro 2.500,00 fino a euro 9.999,00;

- superiore a 24 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale, per importi eccedenti euro 10.000,00.

d) Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (euro due mila cinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussoria bancaria pari all'importo da rateizzare.

e) Nel caso di rateizzazione del dovuto, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui all'Art. 10 sino alla scadenza di ciascuna rata.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

6. In tutti gli altri casi di mancato pagamento anche di una sola delle rate e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte e della rateizzazione. In tal caso il comune procederà al recupero coattivo delle sanzioni intere e dell'importo del tributo ancora dovuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento.

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE

Art. 12

Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalle norme vigenti (un terzo dal 01-01-2012), a valere per gli accertamenti emessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La riduzione delle sanzioni non è applicabile nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione all'accertamento.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio, non rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione e pertanto sono escluse dalla riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Avvertenze

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs.n. 218/97, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ... del può presentare istanza di accertamento con adesione in contraddittorio con l'Ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione."

2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

Art. 14

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione .

2. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.

**ALL' UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE di MONTAGANO**

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ e

residente a _____ in via _____ n. _____

Cod. fisc. _____

recapito telefonico _____

(oppure)

Società _____, con sede legale in _____

via _____ recapito telefonico _____

cod. fisc. _____

in persona del sottoscritto legale rappresentante _____

cod. fisc. _____

PREMESSO

- che in data _____, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di Accertamento relativo al tributo _____ e per il periodo _____, non preceduto dall'invito di cui all'art.7 Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' art.8 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data) _____ (firma) _____